



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
"Coordinamento Progettazione forniture e servizi e Provveditorato"
Dott. Andrea Tedaldi

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1189/2021

Determ. n. 1038 del 24/08/2021

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER CONTO DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC). PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B) E 164 SS. DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI RIVERGARO. PERIODO 14 SETTEMBRE 2021- 31 LUGLIO 2024. CIG: 88282652BF. DICHIARAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ED ESCLUSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. .

IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

Visti:

- l'atto C.P. n. 16 del 26/07/2018 con cui il Consiglio Provinciale approvava lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e gli Enti aderenti (di seguito "Convenzione");
- la Convenzione stipulata fra il Comune di Rivergaro e la suddetta Stazione Unica Appaltante;

Vista la DD n. 915 del 20/07/2021 con la quale la dott.ssa Giuliana Cordani, Titolare della P.O. "Stazione

Unica Appaltante" della Provincia di Piacenza, ha:

- dato atto della DD a contrarre n. 296/2021 con cui la Responsabile del Servizio "Affari Generali" del Comune di Rivergaro (PC), dott.ssa Paola Pellizzari, ha dato avvio alla procedura di gara in oggetto, affidando la gestione della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, in forza di apposita Convenzione stipulata con la Provincia;
- dato atto che il Responsabile della fase di affidamento (RFA) della procedura di gara sarà l'Avv. Andrea Tedaldi, Titolare di Posizione di specifiche responsabilità "Coordinamento Progettazione forniture e servizi e Provveditorato" della Provincia di Piacenza (attribuitogli con Determina n. 1340 del 29/10/2020 del Dirigente dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti" della Provincia di Piacenza);
- dato avvio alla procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del servizio mediante procedura negoziata senza alcuna selezione degli operatori economici sotto soglia comunitaria;
- disposto di procedere alle pubblicazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, gestendo la gara attraverso la piattaforma telematica del SATER;

Dato atto:

- che, pertanto, la presente procedura di gara viene svolta in modalità telematica, utilizzando la succitata piattaforma telematica "SATER", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice");
- che alle ore 12:00 del 05/08/2021 è scaduto il termine perentorio, fissato dagli atti di gara, per la presentazione delle offerte relative alla suddetta procedura di affidamento;
- che, entro siffatto termine perentorio, sono pervenute sulla piattaforma SATER (piattaforma informatica che garantisce la trasparenza e la correttezza delle tempistiche della presentazione delle offerte da parte dei concorrenti) le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Comune	Registro di Sistema	Data e ora ricezione
COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ESSA PUO' OPERARE ANCHE CON LA DENOMINAZIONE "CIRFOOD S.C."	00464110352	Reggio nell'Emilia	PI263701-21	04/08/2021 16:47:43
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	08746440018	Milano	PI263851-21	04/08/2021 20:17:47

- che in data 05/08/2021 il sottoscritto, in qualità di RFA della procedura di cui trattasi, ha aperto la seduta pubblica virtuale per la determinazione delle ammissioni/esclusioni all'esito delle valutazioni dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziari e tecnico-

professionali, fissati dal Disciplinare di gara;

- che, al termine della valutazione della documentazione amministrativa presentata (come da verbale in atti), il concorrente CIRFOOD S.C. è stato ammesso alle successive fasi di gara, mentre ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. è stato sottoposto a soccorso istruttorio conformemente a quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del Codice, in quanto risultava mancante, nella documentazione amministrativa presentata, l'ALL. 5 – "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE";
- che, con comunicazione inviata tramite SATER (registro di sistema n. PI265316-21 del 05/08/2021), è stato pertanto richiesto a ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. di far pervenire il documento sopra indicato;
- che in data 06/08/2021 il suddetto operatore ha fornito quanto richiesto tramite SATER (registro di sistema n. PI265464-21 del 06/08/2021), dunque entro il termine previsto (il quale era fissato per il giorno 12/08/2021, alle ore 12:00). Il documento (datato 02/08/2021) risulta correttamente compilato, di talché il soccorso istruttorio è da ritenersi positivamente superato da parte di ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., con conseguente ammissione alle successive fasi di gara. Ciò in quanto la produzione di tale documento è ben ammissibile per le seguenti ragioni: (i) la sua mancata allegazione, all'interno della busta A presentata in sede di gara, non integra (con ogni evidenza) una irregolarità essenziale non sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, non sussistendo alcun dubbio sull'individuazione del soggetto responsabile della presentazione della documentazione (ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.) e sulla sua volontà di partecipare alla procedura secondo quanto previsto nei documenti di gara (a tal riguardo, infatti, a mente dell'art. 83, comma 9 del Codice, *"Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa"*). Ciò in considerazione del fatto che gli ulteriori documenti componenti la busta A (PASSOE, F23, DGUE, attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC e procura di conferimento dei poteri al soggetto firmatario) erano ben presenti e correttamente compilati e, inoltre, lo stesso utilizzo della piattaforma del SATER dà evidenza in modo univoco dell'operatore partecipante; (ii) né sussisteva dubbio alcuno sul contenuto della partecipazione di ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., in ragione della peculiare struttura del modulo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE" il quale, redatto da questa Stazione Unica Appaltante, serve per meglio veder esplicitati alcuni profili attinenti alla struttura dell'operatore concorrente (in gran parte comunque già indicati nel DGUE), dei requisiti di capacità tecnica (anch'essi già espressi nel DGUE) e per formulare ulteriori dichiarazioni (quali l'applicazione della clausola sociale e l'eventuale sussistenza di segreti tecnici e commerciali) la cui mancanza sarebbe comunque ben soccorribile tramite l'istituto di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. Peraltro, si noti che nella busta A ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. aveva anche allegato un documento denominato "Dich art. 80", esplicitante le cariche sociali e contenente dichiarazioni ai

sensi dell'art. 80 del Codice (dunque sovrapponibile con parte del contenuto del modulo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE"); (iii) è pertanto evidente il carattere formale di tale modulo e l'errore materiale di caricamento in cui è incorso il concorrente; (iv) l'esclusione per la mera mancata allegazione di tale modulo, all'interno della busta A, risulterebbe illegittima (proprio alla luce di quanto sopra indicato, ovvero dello specifico contenuto di tale modulo – redatto dalla Stazione Unica Appaltante – essenzialmente ripreso in altri documenti correttamente presentati e dell'assenza di dubbio alcuno sull'individuazione del soggetto responsabile della candidatura e sulla sua volontà di partecipare alla gara) e si porrebbe in violazione con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con il principio della massima concorrenza; (v) in un caso sovrapponibile al presente, i giudici amministrativi hanno ritenuto soccorribile la mancata allegazione dell'istanza di partecipazione in considerazione, fra l'altro, della presentazione del DGUE (non risultando dunque dubbi sulla provenienza dell'offerta e sulla volontà di partecipare assumendo gli obblighi di cui ai documenti di gara): *"Nella fattispecie in esame si tratta di accertare se l'RTI Tipiesse, non avendo allegato alla domanda l'istanza di partecipazione e la dichiarazione di presa visione dei luoghi, abbia integrato un'omissione che avrebbe dovuto comportare l'esclusione del raggruppamento, senza possibilità di integrazione. Ciò presuppone, però, che tale omissione abbia determinato un'incertezza assoluta sul contenuto o la provenienza dell'offerta, di cui parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova. Non è stato dimostrato, infatti, che la mancata presentazione del modulo di domanda di partecipazione abbia effettivamente comportato l'impossibilità di ricondurre l'offerta al raggruppamento che l'ha formulata e l'impossibilità di ritenere, conseguentemente, che il medesimo abbia assunto gli impegni contrattuali richiesti. Al contrario, tale rischio risulta in effetti escluso dalla regolare presentazione del documento di gara unico europeo (DGUE, contenente tutte le informazioni necessarie a correttamente individuare il soggetto partecipante alla gara) e di tutti gli altri documenti costituenti l'offerta, indubbiamente comportanti l'assunzione delle precise responsabilità derivanti dalla partecipazione alla gara secondo le modalità di cui all'offerta stessa... Pertanto, dovendosi presumere che... il soccorso istruttorio sia stato esercitato al solo fine di integrare un profilo meramente formale, quale la presentazione della domanda di partecipazione, logicamente sottintesa alla produzione delle offerte medesime... Diversamente opinando si finirebbe per ammettere un'ipotesi di esclusione dalla gara in contrasto con il principio generale di tassatività e tipicità delle cause di esclusione, le quali devono essere interpretate in maniera rigorosa senza possibilità di estensione analogica dovendo essere, la ratio delle medesime, ispirata ai principi di massima partecipazione alle gare e al divieto di aggravio del procedimento, mirando a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi, che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali"* (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sent. n. 1304/2017, non appellata);

Atteso:

- che l'art. 29, comma 1 del Codice prevede la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, di

“tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativialle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi...”, tra i quali rientra il presente provvedimento;

- di procedere pertanto:
 - alla predetta pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet di questo Ente, nella Sezione Stazione Unica Appaltante, sottosezione “Trasparenza – art. 29 D.Lgs. n. 50/2016”;
 - alla comunicazione prevista dall’art. 76, comma 2-bis del Codice, da effettuarsi mediante SATER alla PEC registrata, agli operatori economici concorrenti circa l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, con indicazione dell’ufficio dove sono disponibili i relativi atti e documentazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.L. n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 267/2000, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da qui intendersi integralmente richiamata:

1. **di ammettere** alle successive fasi di gara tutti gli operatori economici concorrenti, di seguito riportati: - CIRFOOD S.C; - ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.;
2. **di procedere**, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet di questo Ente, nella sezione Stazione Unica Appaltante, sottosezione “Trasparenza – art. 29 DLgs n. 50/2016”;
3. **di procedere**, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del Codice, alla comunicazione agli operatori economici concorrenti, come indicato nelle premesse del presente provvedimento;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spesa e quindi non necessita del visto di regolarità contabile, ed è funzionale all’efficace svolgimento delle competenze assegnate allo scrivente, il quale, per quanto disposto col presente provvedimento, non si trova in condizione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del Codice nonché ai sensi del vigente piano anticorruzione e, specificatamente, che sul procedimento di cui all’oggetto non sussistono ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

(TEDALDI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1038 del 24/08/2021

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER CONTO DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC). PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B) E 164 SS. DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI RIVERGARO. PERIODO 14 SETTEMBRE 2021- 31 LUGLIO 2024. CIG: 88282652BF. DICHIARAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ED ESCLUSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 24/08/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale